

- 21) Dovranno essere evitate immissioni nelle caditoie stradali esistenti – sia nell'area in concessione che negli spazi circostanti – di acque reflue configurabili nella tipologia industriale. A tal proposito, adotterà il soggetto concessionario ogni precauzione affinché, dalle attività a cui la concessione demaniale verte, non abbiano ad originarsi significativi quantitativi di polveri o detriti residuali vari sia solidi che liquidi.
- 22) L'area in concessione dovrà essere mantenuta costantemente nelle giuste condizioni di pulizia. In particolare, dovranno essere tempestivamente rimossi cumuli di polveri o materiali residuali di sorta che possano costituire incuria e degrado o comunque pregiudizio per la salute e la sicurezza fisica delle persone.
- 23) Le attività di movimentazione dovranno avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza fisica e salute dei lavoratori. A tal riguardo, provvederà l'impresa portuale concessionaria alla redazione ed all'attuazione di uno specifico documento di valutazione dei rischi, ciò nel rispetto dei canoni e delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., tenendo in considerazione anche ogni eventuale rischio di interferenza con le proprie od altrui attività operative limitrofe.
- 24) Provvederà l'impresa portuale interessata ad ogni incombenza volta al conseguimento di qualunque autorizzazione od assenso comunque denominato che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, sia nella fattispecie dovuto.
- 25) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 26) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006, ove dovuto.
- 27) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 28) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 29) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 411,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 mediante versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO

C.P.S. Soc. Coop.  
Davide Pucci

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: cpsancona@pec.it

IL CONCESSIONARIO

C.P.S. Soc. Coop.  
Davide Pucci

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Matteo Pappoli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 30/07/2021 al n° 7307 serie 7 con l'esazione di euro 525,00

L'Ufficio Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

N. 00-15 del registro

N. 1835 del repertorio

Concessioni - Anno 2021

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Davide Pucci, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società C.P.S. Soc. Coop., C.F./P.IVA 01372740421 con sede legale in Ancona (AN), via Lungomare Vanvitelli n. 68, prot. n. ARR-13855 del 27.11.2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-8591 in data 28.06.2021;

Vista la pubblicazione della domanda di rilascio concessione in data 10.02.2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Visto il parere della Divisione Safety-Security di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-983 del 11.02.2021;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-1446 del 24.02.2021;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla società A.S.E. S.r.l., acquisite al prot. n. ARR-3436 in data 12.03.2021;

Tenuto conto delle controdeduzioni formulate dalla società C.P.S. Soc. Coop. alle summenzionate osservazioni, acquisite al prot. n. ARR-3870 in data 19.03.2021;

Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 12676 del 27.04.2021 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisito al prot. n. ARR-5685 in data 27.04.2021;

Vista la delibera n. 4 in data 30.03.2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii.;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 27/06/2021 PR\_ANUTG\_Ingresso\_0068443\_20210623 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la nota prot. n. 8661/RU del 23.02.2021 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR-2580 del 24.02.2020;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.567,98, di cui all'atto di accertamento n. 00-37/21 del 09/07/2021;

Vista la polizza fidejussoria n. 1785572 dell'importo di € 11.000,00 emessa in data 24.06.2021 dalla società Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia Aon Spa Insurance & Reinsurance Brokers - Milano, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la dichiarazione della polizza assicurativa n. 85774/65/160116321 emessa dalla società Unipolsai, coassicurazione SI-Intesa, per l'importo di € 5.000.000,00 quale assicurazione RCT ed € 2.500.000,00 quale assicurazione RCO;

Vista la polizza n. 410129563 emessa in data 04.06.2021 dalla società Generali Italia S.p.a. per l'importo di €500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, in merito la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale

Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**

Alla C.P.S. Soc. Coop. codice fiscale 01372740421 di utilizzare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 1.508,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente nel Porto di Ancona, Darsena Marche, allo

scopo di svolgere attività di trasbordo della merce, da articolato o altra modalità di trasporto a container e/o viceversa, in particolare di coils e altro materiale siderurgico e ferro nikel, realizzazione di recinzione con elementi new jersey con due varchi di accesso individuati con idonea segnaletica verticale ed orizzontale, installazione di una lamiera delle dimensioni di ml. 15x10 e spessore mm 6 a protezione della pavimentazione esistente e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2021 = € 2.567,98 (dal 01/07/2021 al 31/12/2021, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 48 dal 01/07/2021 al 30/06/2025.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta del Commissario Straordinario, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità di Sistema Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza;

- 4) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, ove dovuto;
- 5) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 6) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 7) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 8) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al il rilascio di nuova concessione su domanda da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.
- 10) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo del concessionario.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione ferroviaria, veicolare e pedonale. A tal proposito, il concessionario si impegna allo spostamento delle barriere delimitatrici in caso di necessità per consentire il passaggio di mezzi eccezionali.
- 12) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario.
- 14) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 15) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 16) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.
- 17) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 18) Il concessionario, per quanto di sua competenza in relazione alle funzioni stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. in capo ad ogni datore di lavoro, l'adozione delle misure precauzionali necessarie ad evitare carichi di esercizio a terra superiori ai limiti propri delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti, ciò compiendo studi e valutazioni - se del caso - anche avvalendosi di soggetti tecnici idoneamente qualificati.
- 19) In corrispondenza di chiusini o coperchi stradali, onde evitarne rotture o danni di sorta, laddove si ravvisasse la possibilità di carichi concentrati derivanti dalle attività operative in questione di entità superiori alla resistenza a rottura degli stessi manufatti, dovranno essere predisposte idonee lamiere ripartitrici.
- 20) L'area in concessione dovrà essere segnalata e delimitata mediante dispositivi convenzionali, comprensivi della cartellonistica indicante il divieto di accesso da parte di estranei, i rischi specifici ricorrenti al suo interno per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori, il recapito telefonico di un referente del soggetto concessionario (reperibile ad ogni ora ed in qualunque giorno) per eventuali situazioni emergenziali.